



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2022.0009416 del 29/04/2022

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **III**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

Al Signor Presidente
del **Comitato Paritetico
di Controllo e Valutazione**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 222 DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità”.

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Fermi, Brianza, Borghetti, Malanchini, Violi).

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito la Commissione consiliare **I** e il **Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti

ALESSANDRO FERMI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7
marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

PROGETTO DI LEGGE N. 222

di iniziativa dei Consiglieri regionali:
Fermi, Brianza, Borghetti, Malanchini, Violi)

—
“Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità”
—

PRESENTATO IL 28/04/2022

ASSEGNATO IN DATA 29/04/2022

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE **III**

CONSULTIVE **I**

ALTRI PARERI **COMITATO PARITETICO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE**

Relazione

La proposta che viene presentata all'attenzione del Consiglio regionale è frutto di un lungo percorso di analisi e confronto che nasce all'interno del mondo delle associazioni delle persone con disabilità lombarde per poi allargarsi e coinvolgere diversi livelli istituzionali regionali.

La rete dei servizi e dei sostegni sociali, educativi, lavorativi sociosanitari e sanitari in favore delle persone con disabilità è ampia e ramificata nella nostra Regione. Un sistema che vede le istituzioni regionali e quelle locali lavorare fianco a fianco con numerose realtà del terzo settore, espressione della società civile.

Un modello di intervento consolidato negli anni, che oggi si trova a far fronte a nuove sfide determinate dai cambiamenti demografici e sociali così come da una nuova e diversa consapevolezza dei diritti delle persone con disabilità.

L'approvazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CNRPD) e la sua ratifica da parte della Repubblica Italiana (Legge 18/2009) hanno infatti generato delle aspettative e degli obiettivi nei confronti del complessivo sistema dei servizi.

La finalità degli interventi non può più essere limitata alla assistenza, alla cura e allo sviluppo o mantenimento delle autonomie delle persone con disabilità.

L'articolo 19 della Convenzione ONU prescrive agli Stati Parti di garantire a tutte le persone con disabilità il diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale, descritto come il diritto "a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone" e alla "loro piena integrazione e partecipazione nella società".

Nel dettaglio, a tutte le persone con disabilità deve essere garantita:

- la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non possono essere obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
- l'accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire di essere isolate o vittime di segregazione;
- che i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a loro disposizione, su base di uguaglianza con gli altri.

Non è necessaria una conoscenza di dettaglio delle condizioni di vita delle persone con disabilità per misurare la distanza che separa la situazione attuale dal pieno rispetto dei loro diritti fondamentali.

Gran parte delle persone con disabilità, in particolare se richiedono un forte sostegno, vive con i propri familiari fino a che questi siano in grado di occuparsi delle loro necessità: quando la famiglia non c'è o non è in grado di svolgere questo compito vengono prevalentemente inserite in servizi residenziali di carattere comunitario.

Ancora oggi, gran parte dei servizi e sostegni offerti alle persone con disabilità, che possono avere la forma dell'erogazione economica oppure quella del servizio diurno, sono orientati all'assistenza personale senza dei reali investimenti nei processi di inclusione sociale.

La libertà di scelta è presentata come libertà di scegliere in quale servizio inserirsi e non quale vita vivere.

Negli anni, dentro e fuori il sistema dei servizi, si è fatta strada la convinzione che le risorse e le tante competenze presenti nella rete dei servizi sociali e sociosanitari potrebbero e dovrebbero essere maggiormente orientate al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e non tanto o solo alla loro "protezione". Su questo terreno, del resto, sono numerose le esperienze e le sperimentazioni attive in Lombardia (e non solo) che dimostrano come questa evoluzione e questa "riconversione" sia non solo possibile ma auspicabile.

È in questo contesto che nasce la presente **proposta di legge regionale "Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità"**, il cui obiettivo è di mettere a disposizione tutte le risorse disponibili nel sistema di welfare e gli interventi da esso generati a servizio dei progetti, desideri, preferenze delle persone con disabilità: di tutte le persone con disabilità.

Un processo di evoluzione e di riforma del modello attuale di welfare sociale per la disabilità che si basa ancora sull'offerta di servizi e prestazioni.

Si ritiene quindi importante mettere in evidenza gli aspetti essenziali del necessario processo di cambiamento.

1. Il concetto di **vita indipendente** proposto e prescritto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è molto diverso da come viene spesso inteso. Ancora oggi, anche in molti atti amministrativi, la "vita indipendente" viene spesso fatta equivalere con la possibilità di "andare a vivere da soli", potendo gestire in autonomia i propri servizi di assistenza. La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità chiede agli Stati di alzare lo sguardo e di raccogliere questa esperienza storica di vita indipendente e di renderlo universale. Ciò a cui prestare attenzione non sono quindi i luoghi, i modi o i tempi di vita delle persone ma "semplicemente" il fatto di poter mettere tutte le persone con disabilità in condizione di poter scegliere cosa fare della propria esistenza garantendo loro, almeno, la stessa libertà di scelta delle altre persone.

2. In questa cornice si può comprendere come il diritto alla vita indipendente debba essere garantito **a tutte le persone con disabilità**, senza alcuna distinzione connessa, ad esempio, alla tipologia di menomazione o compromissione piuttosto che all'intensità del bisogno di sostegno. Il fatto di avere delle caratteristiche che potrebbero rendere difficile l'espressione della propria volontà e delle proprie preferenze, piuttosto che la gestione della propria assistenza, non può costituire motivo di esclusione dal godimento di questo diritto; al contrario, deve costituire motivo di mobilitazione di tutte le risorse e competenze necessarie per fare in modo che possa emergere la volontà della persona e quindi sia rispettata la sua libertà.

I **destinatari** di questa legge non possono quindi che essere tutte le persone con disabilità: se la cosiddetta "gravità" non può costituire motivo di esclusione non può neanche, come invece ancora spesso capita, circoscrivere la platea delle persone con disabilità a cui deve essere riconosciuto il diritto alla vita indipendente. Per questo motivo si propone una platea vasta ed inclusiva dei potenziali beneficiari di questa legge, estendendola a tutte le persone con una età maggiore di 14 anni, in possesso di una certificazione di invalidità non inferiore al 46%.

3. Anche il raggio di azione delle **politiche regionali** coinvolte nella proposta di Legge non può che essere ampio comprendendo l'ambito delle politiche di welfare di carattere sociale e socio assistenziale, sociosanitario, sanitario ma anche di supporto all'inclusione scolastica e lavorativa delle persone con disabilità. Naturalmente il pieno rispetto del diritto alla vita indipendente riguarda l'insieme delle politiche regionali, comprendendo quindi quelle relative all'accessibilità, alla mobilità e alla piena partecipazione alla vita sociale e politica, ma questi ambiti potranno e dovranno essere oggetto di altri interventi normativi.

4. La pietra angolare del processo di riforma della Proposta di legge è, senza dubbio, il **Progetto individuale di vita indipendente**. Il riferimento esplicito è a quanto già previsto dall'articolo 14 della Legge 328/00, che stabilisce il diritto al Progetto individuale. Tramite il disegno di legge regionale, si propone di modificarne la posizione e il rango rispetto all'insieme di risorse e opportunità presenti nel sistema di welfare. Oggi si scrive un Progetto individuale dopo che si è maturato l'accesso a una o più risorse pubbliche: che si tratti dell'inserimento in un Centro diurno o di un progetto di abitare sostenuto dalla legge 112/2016 (conosciuta come "Dopo di noi"), la redazione del progetto serve, di solito, a descrivere come saranno utilizzate quelle risorse. È necessario creare le condizioni affinché la redazione del Progetto Individuale avvenga prima di definire quali siano le risorse a disposizione della persona. Un processo e un percorso che si ponga l'obiettivo di fare emergere e dare centralità e valore ai desideri, preferenze della persona con disabilità e quindi, anche in base alle sue esigenze e alle caratteristiche del suo contesto di vita, definirne quello che viene spesso chiamato anche "Progetto di vita". Non un documento che viene scritto "per" la persona con disabilità ma che necessariamente dovrà essere redatto "da e con" la persona, prima e diretta protagonista della sua vita.

Un Progetto dinamico, che potenzialmente deve articolarsi lungo tutto l'arco della vita della persona e riguardare gli ambiti fondamentali dell'esistenza ovvero quelli dell'abitare, dell'occupazione e della vita sociale.

In questa cornice si inserisce il Progetto individuale che diventa l'elemento regolatore del sistema di welfare sociale, individuando le risorse e le competenze necessarie a sostenere il percorso di vita della persona con disabilità e orientandone l'utilizzo.

Come previsto dalle norme in vigore è il Comune a dover predisporre tutto quanto è necessario per la redazione del Progetto Individuale, insieme a tutte le realtà e le istituzioni coinvolte.

Il Comune, anche in questo caso, non deve intendersi solo come Ente locale, con le sue prerogative e i suoi limiti, ma prima di tutto come rappresentante dell'intera Comunità politica, sociale e civile chiamata a fare la sua parte per il rispetto dei diritti umani di tutti i suoi componenti.

5. Alla base della redazione del Progetto individuale si trova la **Valutazione Multidimensionale**, intesa come primo e fondamentale momento di coprogettazione che vede coinvolta, come protagonista, la persona con disabilità con il supporto delle competenze presenti nel sistema sociale (Comuni) e sociosanitario (ASST) e di tutte le persone e realtà che possano essere utilmente disponibili. Il cambiamento richiesto all'insieme di competenze già attive nel campo della Valutazione Multidimensionale si trova nell'esito che ci si attende da questo percorso, ovvero l'emersione dei desideri, delle preferenze, delle mete della persona, insieme alle proprie caratteristiche, esigenze e peculiarità e del suo ambiente di vita, familiare e sociale.
 6. La redazione del Progetto individuale di vita indipendente, diviene efficace quando viene messo in evidenza l'insieme delle risorse necessarie per la sua implementazione. Il **Budget di progetto** rappresenta la fotografia di questo lavoro di analisi e di raccolta che tiene insieme, in una logica di integrazione sociosanitaria e di Fondo unico per la disabilità, tutte le risorse già presenti e disponibili nel nostro sistema di welfare nazionale, regionale e locale. Significativo, in questa direzione, il passaggio in cui si specifica che le risorse già impegnate da Regione e Comuni per il pagamento dei servizi residenziali debbano essere messi nella disponibilità della persona e del suo progetto di vita anche in caso di percorsi di de istituzionalizzazione. Trattandosi non di un "budget di cura" o "di assistenza" ma di un "Budget per la vita indipendente", deve mettere in evidenza anche le risorse personali e quelle liberamente messe a disposizione, in termini economici come di impegno e lavoro, dal proprio nucleo familiare piuttosto che dal proprio contesto sociale e comunitario di appartenenza. Si tratta, anche in questo caso, di una fotografia dinamica, capace di rendere evidenti le risorse disponibili ma anche quelle mancanti e/o attivabili tanto in ambito pubblico che in quello della comunità sociale.
 7. La Proposta di Legge non si pone l'obiettivo, in sé, di reclamare nuove risorse per la disabilità ma quanto di orientare l'uso di quelle esistenti. Naturalmente questa scelta non fa venir meno la storica richiesta delle associazioni, tanto a livello nazionale che regionale, della necessità di incrementare le risorse stanziare in favore delle persone con disabilità. Nella Proposta di legge si chiede, in ogni caso, lo stanziamento di nuove risorse in favore dell'**Assistenza personale** autogestita, colmando una lacuna delle Unità di offerta del nostro sistema di welfare. Una lacuna che sta impedendo a molte persone con disabilità di poter compiere il percorso di emancipazione dal proprio nucleo familiare di origine.
 8. La grande novità promossa dalla proposta di legge riguarda l'attivazione dei **Centri per la vita indipendente**, ovvero strutture sociali e professionali di supporto ai percorsi di progettazione personale e alla loro implementazione. Un "luogo di progettazione tranquillo" a cui le persone con disabilità possono rivolgersi nel momento in cui emergono quelle necessità di cambiamento esistenziale che richiedono la definizione o ridefinizione del proprio Progetto individuale di vita indipendente. Un servizio di supporto, informazione, consulenza e di coprogettazione, dotato di proprie competenze, come quelle degli operatori sociali e dei Consulenti alla pari ovvero di persone con disabilità che mettono a disposizione degli altri, in forma di sostegno, le loro esperienze e il loro percorso di vita. Un servizio capace di relazionarsi e attivarsi con tutte quelle competenze e risorse già presenti nella rete dei servizi. La responsabilità e la titolarità dei Centri per la vita indipendente non può che essere dei Comuni, in linea di massima nella forma associata dei Piani di zona. Allo stesso modo risulta essere indispensabile il coinvolgimento della società civile e della comunità sociale, a partire dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, come del resto prescritto dall'articolo 4 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità¹, utilizzando gli strumenti di coprogettazione e coprogrammazione previsti dall'articolo 55 del decreto legislativo 117/2017 (Riforma del terzo settore). Anche in questo caso si dovrà prevedere un adeguato stanziamento di risorse per consentire l'implementazione e il funzionamento dei Centri per la vita indipendente.
 9. Infine, ma non certo per ultimo, la proposta di Legge prevede che si metta mano a una complessiva revisione del sistema di funzionamento e finanziamento della rete delle **Unità di offerta sociosanitaria e socio assistenziale** per le persone con disabilità. Si tratta del cosiddetto primo
-

pilastro del modello di welfare sociale della nostra Regione. Una rete capillare di servizi, diurni e residenziali, a cui oggi fanno riferimento migliaia di persone con disabilità, dove lavorano migliaia di operatori e che assorbe una parte significativa delle risorse disponibili. Un sistema, denso di competenze e esperienze significative, che deve essere messo in condizione di svolgere il suo ruolo di promotore del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale oggi bloccato da un sistema di accreditamento e controllo di matrice sanitaria che non è più possibile considerare appropriato.

La proposta di legge prevede oltre alle norme di carattere finanziario anche le misure attuative e il compito, affidato al Consiglio regionale, di monitorare e valutare l'attuazione della legge.

Articolato

Articolo 1 (Principi e finalità)

1. La Regione, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, e nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", riconosce e promuove la piena inclusione e partecipazione nella società delle persone con disabilità, garantendo a queste ultime il diritto fondamentale a vivere nella società e a condurre la propria esistenza con la stessa libertà di scelta delle altre persone. A tale fine, la Regione promuove azioni finalizzate a rendere effettivi i diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento a:
 - a) possibilità di scegliere il proprio luogo di residenza e di decidere con chi vivere;
 - b) accesso ai servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno necessari ad evitare isolamento o segregazione;
 - c) fruizione dei servizi e delle strutture sociali, adattandoli ai loro bisogni.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) persone con disabilità: soggetti che presentano durature menomazioni o compromissioni funzionali fisiche, mentali, intellettive o sensoriali non determinate dall'invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno e supporto nell'espressione dei propri bisogni, interessi e richieste, e che sono ostacolate da barriere di diversa natura nella piena ed effettiva partecipazione alla società in condizioni di uguaglianza con gli altri;
 - b) vita indipendente: diritto di ogni persona con disabilità di compiere liberamente le scelte relative alla propria vita;
 - c) progetto individuale di vita indipendente: strumento finalizzato a garantire il diritto alla piena inclusione e partecipazione delle persone con disabilità all'interno della società e a favorire la formazione di legami affettivi, anche mediante sostegno alla famiglia;
 - d) budget di progetto: documento in cui sono individuate le risorse necessarie per dare attuazione al Progetto individuale di vita indipendente, di cui è parte integrante;
 - e) assistente personale: soggetto che svolge attività di assistenza personalizzata alla persona con disabilità, secondo quanto previsto dal Progetto individuale di vita indipendente;
 - f) centro per la vita indipendente: servizio finalizzato al sostegno alle persone con disabilità nella definizione del Progetto individuale di vita indipendente.

Articolo 3 (Destinatari)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, indipendentemente dalla tipologia di compromissione funzionale, dal livello di intensità del bisogno di sostegno, dal reddito e dal
-

patrimonio posseduti, alle persone con disabilità residenti nel territorio regionale che sono in possesso di una certificazione di invalidità civile non inferiore al quarantasei per cento, rilasciata ai sensi della normativa vigente, o di una certificazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, che hanno compiuto 14 anni di età o che frequentano la scuola secondaria di primo grado.

Articolo 4 (Politiche regionali)

1. La Regione orienta le politiche di welfare di carattere sociale, socio assistenziale, sociosanitario e sanitario, dell'inclusione scolastica e lavorativa, in favore delle persone con disabilità, a prescindere dalla tipologia di limitazione funzionale o di compromissione e dall'intensità del bisogno di sostegno, al fine di garantire loro l'esercizio dei diritti di cittadinanza compreso quindi il diritto a vivere nella società in condizioni di uguaglianza e pari opportunità e ad evitare che siano isolate o vittime di segregazione.

Articolo 5 (Progetto individuale di vita indipendente)

1. La persona con disabilità è titolare del Progetto individuale di vita indipendente, ne determina i contenuti sulla base dei propri interessi, bisogni, richieste e preferenze e ha diritto di essere supportata nella definizione dello stesso. Qualora la persona con disabilità si trovi in condizioni di incapacità legale o naturale, si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento civile, assicurando, per quanto possibile, la partecipazione della stessa alla elaborazione del Piano.
2. Il Progetto individuale di vita indipendente riguarda l'intero arco della vita della persona con disabilità, è sottoposto a periodico aggiornamento e può essere modificato in qualunque momento su richiesta della persona interessata, del suo rappresentante legale o di altro soggetto che ne abbia titolo.
3. Il Progetto individuale di vita indipendente tiene conto delle specifiche esigenze della persona con disabilità, anche prevedendo interventi modificativi del contesto, nei seguenti ambiti:
 - a) istruzione, lavoro, occupazione;
 - b) casa, abitazione;
 - c) vita sociale, culturale e affettiva.
4. Il Progetto individuale di vita indipendente è predisposto, entro novanta giorni dalla richiesta dell'interessato, dal Comune di residenza della persona con disabilità, d'intesa con l'ASST competente, con l'intervento del Centro per la vita indipendente di cui all'art. 9 e il coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario regionale, dei soggetti pubblici o privati interessati, delle istituzioni scolastiche e degli enti preposti a favorire l'inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità, al fine di una progettazione integrata degli interventi.
5. Il Progetto individuale di vita indipendente è sottoscritto, ai sensi delle norme vigenti, dalla persona con disabilità o da chi eventualmente la rappresenta, ed è comunicato dal Comune agli altri soggetti di cui al comma 4.
6. Il Progetto individuale di vita indipendente prevede altresì l'individuazione delle risorse necessarie per attuare gli interventi attesi.

Articolo 6

(Valutazione multidimensionale – coprogettazione)

1. Il Progetto individuale di vita indipendente di cui all'art. 5 è definito a seguito di Valutazione Multidimensionale dei bisogni della persona con disabilità, ai sensi dell'art. 11, comma 2 bis della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3.
2. La Valutazione Multidimensionale è richiesta dalla persona con disabilità e dà avvio al percorso di coprogettazione, evidenziando le condizioni e il contesto di vita, gli interessi, i bisogni, le richieste e le preferenze della persona con disabilità.
3. La Valutazione Multidimensionale, di cui è titolare la persona con disabilità, è attivata dal Centro per la vita indipendente, con il coinvolgimento dell'ASST, degli operatori di area sociale ed educativa afferenti al Comune di residenza, della scuola e degli enti gestori di servizi, nonché dei familiari.
4. Al fine della redazione del Progetto individuale di vita indipendente, le Unità di valutazione multidimensionale, di cui all'art. 26, comma 5, lett. b) della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", già attive nelle ASST, si dotano degli strumenti necessari per far emergere le esigenze della persona con disabilità, avvalendosi della collaborazione della rete territoriale dei servizi.
5. La Valutazione Multidimensionale per i Progetti individuali di vita indipendente sostituisce ogni altra modalità di valutazione multidimensionale richiesta per l'accesso ad altre specifiche misure di competenza regionale, al fine di una visione unitaria del Progetto individuale di vita indipendente.

Articolo 7 (Budget di progetto)

1. Nel Budget di progetto, elaborato dalla persona con disabilità anche con il sostegno del Centro per la vita indipendente, sono individuate le risorse necessarie per dare attuazione al Progetto individuale di vita indipendente, tenuto conto delle concrete necessità dell'interessato e indipendentemente dalla situazione reddituale dello stesso e dalla sua collocazione nel nucleo familiare di appartenenza. Il Budget di progetto è parte integrante del Progetto individuale di vita indipendente.
 2. Alla formazione del Budget di progetto concorrono le risorse disponibili pubbliche e private destinate al sostegno della persona con disabilità, tra le quali:
 - a) le risorse per gli interventi domiciliari di natura sanitaria, sociale ed educativa;
 - b) le risorse della rete delle Unità di offerta sociosanitarie, socio-assistenziali e socio educative e degli interventi residenziali e semiresidenziali sperimentali degli enti locali;
 - c) i contributi e gli altri sostegni comunali destinati ai progetti individuali;
 - d) le risorse derivanti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), dal Fondo nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), dal fondo di cui alla legge n. 112 del 2016 e quelle dedicate all'interno del Fondo Sociale Europeo (FSE) e di altri fondi pubblici che dovessero rendersi disponibili;
 - e) le risorse e gli interventi a sostegno dell'inclusione scolastica di carattere regionale, compresi quelli attivi presso le scuole secondarie di secondo grado e i centri di formazione professionale;
 - f) le risorse e gli interventi a sostegno dell'inclusione lavorativa;
 - g) ogni altro intervento di welfare sociale promosso dalla Regione e dagli enti locali;
 - h) i trasferimenti monetari di tipo assistenziale, previdenziale e le risorse personali, così come quelle liberamente messe a disposizione dai familiari, anche in termini di lavoro volontario, o quelle attivabili dalla comunità sociale di appartenenza;
 - i) le risorse impegnate da Regione e Comuni per la retta per Unità di offerta residenziale sociosanitarie o socio-assistenziali, che possono confluire nel budget di progetto qualora si preveda un percorso di uscita dai servizi residenziali, e tenuto conto della valutazione
-

multidimensionale nonché del Progetto individuale di vita indipendente.

Articolo 8 (Assistente personale)

1. Nel Progetto individuale di cui all'articolo 5 sono individuati eventuali bisogni e necessità della persona con disabilità che richiedono il supporto di un assistente personale.
2. La persona con disabilità sceglie se avvalersi dell'assistente personale e regola i propri rapporti contrattuali con quest'ultimo secondo le disposizioni previste dall'ordinamento civile.
3. La Regione prevede forme di rimborso delle spese sostenute dalla persona con disabilità al fine di avvalersi dell'assistente personale. A tal fine, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità di assegnazione e di erogazione dei rimborsi in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria". Con lo stesso provvedimento sono definiti i requisiti e le competenze dell'assistente personale necessari per l'erogazione dei rimborsi.

Articolo 9 (Centri per la vita indipendente)

1. I Centri per la vita indipendente sono servizi dei Comuni inseriti funzionalmente negli ambiti territoriali dei piani di zona e rientrano nella programmazione zonale. L'ambito territoriale di competenza di ogni Centro per la vita indipendente coincide con quelli dell'Ambito sociale responsabile della programmazione locale dei Piani di zona.
2. I Comuni definiscono le modalità di funzionamento e di gestione dei Centri per la vita indipendente prioritariamente avvalendosi degli strumenti di coprogettazione e di co-programmazione previsti all'articolo 55 del d.lgs. 117/2017. Al fine di assicurare le funzioni essenziali di supporto alla progettazione individuale per la vita indipendente e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, in ogni Centro per la vita indipendente è garantita la presenza di operatori dotati di specifiche competenze nell'ambito del sostegno alla libera espressione della volontà delle persone con disabilità. Le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità sono coinvolte nell'attività di supervisione e di formazione permanente degli operatori professionisti.
3. I Centri per la vita indipendente svolgono altresì attività di tipo informativo e di promozione culturale sulle tematiche inerenti alla condizione di disabilità, nonché di affiancamento alla persona con disabilità nell'implementazione del Progetto individuale di vita indipendente.

Articolo 10 (Unità di offerta sociosanitarie e socio-assistenziali)

1. I criteri di accreditamento, funzionamento, finanziamento e controllo delle unità di offerta sociosanitarie e socio-assistenziali in cui sono inserite persone con disabilità, devono:
 - a) permettere e favorire il diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale, garantendo condizioni di vita tali da realizzare concretamente il Progetto individuale di vita indipendente ed evitare l'isolamento o la segregazione;
 - b) riconoscere agli enti gestori il necessario margine di flessibilità e le risorse economiche per permettere la realizzazione degli interventi definiti dal Progetto individuale di vita indipendente, anche considerando l'utilizzo di risorse e servizi diversi in grado di comporre una risposta adeguata al Progetto stesso;
-

-
- c) prevedere regole e interventi che garantiscano la formazione di ambienti di vita assimilabili a quelli familiari, il passaggio in condizioni ordinarie dell'abitare e la de-istituzionalizzazione, anche attraverso la riconversione delle risorse, comprese quelle di carattere sanitario, in favore di percorsi inclusivi.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in collaborazione con gli enti locali, le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e gli enti gestori, realizza il processo di revisione del funzionamento e finanziamento delle unità di offerta sociosanitarie e socio-assistenziali per le persone con disabilità e definisce interventi formativi, anche in collaborazione con il Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà, volti a scongiurare il rischio di segregazione delle persone con disabilità e a evitare e superare il ricorso alla contenzione meccanica, farmacologica e ambientale delle persone con disabilità.

Articolo 11 (Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dalla presente legge, quantificate per l'anno 2022 in euro 750.000,00 e per gli anni 2023 e 2024 in euro 1.000.000,00 per ciascun anno, si provvede con le risorse stanziare alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione del bilancio 2022-2024.
2. A partire dal 2025 alle spese di cui al comma 1 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. Alle stesse spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede altresì con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale.

Articolo 12 (Misure attuative)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, le rappresentanze degli enti gestori di unità di offerta sociali e degli enti locali, elabora linee guida volte a definire:
 - a) uno schema per la elaborazione del Progetto individuale di vita indipendente e per la definizione del Budget di progetto;
 - b) il funzionamento dei Centri per la vita indipendente;
 - c) lo svolgimento e l'implementazione della Valutazione Multidimensionale.
 2. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti.
-

Allegato – scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell'art. 81, comma 2, Regolamento generale

PDL “POLITICHE DI WELFARE SOCIALE REGIONALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA VITA INDIPENDENTE E ALL’INCLUSIONE SOCIALE DI TUTTE LE PERSONE CON DISABILITÀ”

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) quantificazione spesa			6 (B) copertura finanziaria				
intervento	riferimento pdl art... comma...	spesa ex art. 22 l.r. 34/78	natura spesa Corrente/ conto capitale titolo	missione – programma	importo 2022	importo 2023	importo 2024	missione – programma	importo 2022	importo 2023	importo 2024
POLITICHE DI WELFARE SOCIALE REGIONALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA VITA INDIPENDENTE E ALL’INCLUSIONE SOCIALE DI TUTTE LE PERSONE CON DISABILITÀ	pdl	no	Corrente – titolo I	Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”	750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”	750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00